

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Castellani Zeffirino

IL MEMBRO ANZIANO
F.to Scalfi Giuseppe

IL SEGRETARIO
F.to dott.ssa Olga Maffei



VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 3 DELL'ASSEMBLEA GENERALE

OGGETTO: Deliberazione Comitato Amministrativo n.24 di data 02 febbraio 2012 avente ad oggetto: "Emmecì Group S.p.A.: acquisto n.368 azioni proposte in vendita. Approvazione in via d'urgenza". Ratifica.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dello Statuto della Comunità e di legge:

- negli Albi della Comunità posti nei tre Comuni
- sul portale telematico www.albotelematico.tn.it
dal giorno **27/ 02 /2012** per rimanervi fino al giorno **08/ 03 /2012**.

F.to IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione **non è stata dichiarata immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 79 comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR n. 1 febbraio 2005 n.3/L.

IL SEGRETARIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Ragoli, 27/ 02 /2012

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione all'albo per dieci giorni consecutivi il **09/ 03 /2012** ai sensi dell'articolo 79 comma 1 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR n. 1 febbraio 2005 n.3/L.

Contro la presente deliberazione, entro il periodo di pubblicazione, non sono ~~sono~~ state presentate istanze di opposizione ai sensi dell'articolo 79 comma 5 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR n. 1 febbraio 2005 n.3/L.

Ragoli, 09/ 03 /2012

IL SEGRETARIO

L'anno **DUEMILADODICI** addi **VENTIQUATTRO** del mese di **FEBBRAIO** alle **21.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocata l'Assemblea Generale.

Sono presenti i Signori:

Castellani Zeffirino- PRESIDENTE

Leonardi Serafino

Bolza Daniele

Cerana Luca

Paoli Alessandro

Aldrighetti Marcello

Aldrighetti Olimpia entra al punto 3 o.d.g.

Aldrighetti Gianpaolo

Paoli Andrea

Giovanella Alberto

Scalfi Giuseppe

Apolloni Enzo

Maier Carlo

Scalfi Leopoldo

Leonardi Gianluigi

Ballardini Franco

Simoni Giovanni

Bertolini Onorio

Simoni Ivan entra al punto 3 o.d.g.

Sono assenti i consiglieri: Bertolini Piero, Fedrizzi Luigi, Cerana Franco 1943, Simoni Pierino, Simoni Serafino (giustificati), Bolza Giuseppe David.

Assiste il Segretario Maffei dott.ssa Olga

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n.3 dell'ordine del giorno.

Designati scrutatori i signori: Ballardini Franco e Simoni Giovanni

Deliberazione Comitato Amministrativo n.24 di data 02 febbraio 2012 avente ad oggetto: "Emmeci Group S.p.A.: acquisto n.368 azioni proposte in vendita. Approvazione in via d'urgenza". Ratifica.

L'ASSEMBLEA GENERALE

Il Presidente ricorda che:

La Comunità delle Regole è azionista della Emmeci Group S.p.A.

Con tre distinte comunicazioni (prot.4772 di data 19.12.2011) venivano proposte in cessione il numero complessivo di 368 (50+18+300) azioni della Emmeci Group S.p.A. al valore di € 95,00.= ciascuna (prezzo di vendita azione con cedola).

Al fine di valutare la congruità del prezzo proposto è acquisita agli atti (prot.4652 di data 09.12.2011) la "Stima del valore della società Emmeci Group al 1° gennaio 2010 Bortolotti & Conci Commercialisti Associati ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.5 della L.448/2001 e dell'art.2 comma 2 D.L.282/2002 e successive modificazioni e integrazioni, ultimo l'art.2, comma 229 della L.191/2009". Tale perizia è stata asseverata il 28 settembre 2010 al Tribunale di Trento. Il valore al 01 gennaio 2011 viene stabilito in € 100,00 ad azione.

Il prezzo di acquisto viene fissato dagli offerenti in € 95,00.= ciascuna (azione con cedola). Tale prezzo corrispondente al prezzo proposto nel 2011 (prot.3937 di data 24.10.2011) per esercitare il diritto di prelazione su 1400 azioni della società ed inferiore al prezzo proposto per n.270 azioni (€ 100,00.=).

Il Presidente della Comunità delle Regole già membro del Consiglio di Amministrazione della Emmeci Group S.p.A evidenzia come non vi siano elementi contabili tali dal ritenere la perizia di stima citata non più corrispondente alla situazione contabile della società ed evidenzia come il prezzo di acquisto sia da ritenersi, quindi a tutti gli effetti, congruo.

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 dispone che le citate amministrazioni "non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza".

Il successivo comma 28 prevede che "l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27".

Ai sensi del seguente comma 29, le suddette amministrazioni hanno termine fino al 30 giugno 2009 per cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera h) del D.P.Reg 1° febbraio 2005 n. 3/L, il Consiglio comunale (per le Regole l'Assemblea Generale) risulta l'organo competente a deliberare in merito alla costituzione e partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata, nonché in merito alla variazione o dismissione delle relative quote.

La sottoscrizione delle azioni al fine di poter incassare la cedola andava effettuata necessariamente con urgenza. Si è ritenuto quindi necessario provvedere con urgenza all'approvazione dell'acquisto delle quote azionarie da parte del Comitato Amministrativo salvo ratifica da parte dell'Assemblea Generale.

Lo Statuto della Comunità delle Regole all'articolo 11 punto 7 prevede che in casi urgenti il Comitato si sostituisce all'Assemblea, salvo ratifica della deliberazione.

In data 02 febbraio 2012 il Comitato Amministrativo con propria deliberazione n.24 ha approvato d'urgenza la delibera avente ad oggetto: "Emmeci Group S.p.A.: acquisto n.368 azioni proposte in vendita. Approvazione in via d'urgenza".

Accertato che la Comunità delle Regole di Spinale e Manez attualmente detiene già partecipazione azionaria nella Emmeci Group S.p.A. con sede a Preore, avente per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività/dei seguenti servizi: nel campo dei trasporti: la costruzione e l'esercizio di funivie, seggiovie, skilifts, impianti e mezzi di trasporto in genere; nel campo turistico/sportivo: la programmazione, la realizzazione e la gestione del collegamento delle aree sciistiche di Pinzolo e Madonna di Campiglio e delle zone adiacenti con impianti a fune, funicolari, piste ed impianti di innevamento nonché delle infrastrutture tecniche e turistiche correlate anche per l'ospitalità, il ristoro e la mobilità; nel campo del turismo e commercio: - la costruzione, la gestione, l'affittanza di strutture ricettive e/o turistiche ivi compresi alberghi, con e senza ristorazione, garni e rifugi. Potrà inoltre esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in ogni e qualsiasi forma; nel campo dello sport: la costruzione, la gestione, l'affittanza di impianti per l'esercizio di attività sportive con particolare, ma non esclusivo, riguardo a quelle invernali.

Dato atto che la Emmeci Group S.p.A. svolge un servizio pubblico locale, quindi un servizio di interesse generale, sempre ammesso ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008 (in merito si veda anche deliberazione dell'Assemblea della Comunità delle Regole n.33/2010 avente ad oggetto "Autorizzazione mantenimento partecipazioni azionarie ai sensi dell'articolo 3 commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n.244 - Finanziaria 2008).

Vista la deliberazione n. 3/2009 adottata dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti di Trento nell'adunanza del 14 gennaio 2009.

Evidenziato in particolare che nel citato parere la sezione di Controllo della Corte dei Conti evidenzia che "spetta al singolo Ente valutare quali siano le necessità della Comunità locale e, nell'ambito delle compatibilità finanziarie e gestionali, stabilire le politiche necessarie per soddisfarle" ed evidenzia altresì che si tratta di scelte che attengono al merito dell'azione amministrativa la cui "decisione e la relativa responsabilità restano assegnate agli organi politici a ciò deputati dalla legge e dalla Costituzione"

Visto che lo Statuto della Comunità delle Regole all'articolo 11 punto 7 prevede che in casi urgenti il Comitato si sostituisce all'Assemblea, salvo ratifica della deliberazione.

Considerate valide le motivazioni d'urgenza e ritenuto di ratificare la deliberazione del Comitato di Amministrazione n.24 di data 02 febbraio 2012 e valutata la fondatezza delle medesime.

Accertata la propria competenza a deliberare in materia.

Sentiti gli interventi dei consiglieri, per il contenuto dei quali si rinvia al verbale di seduta.

Visto lo Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez.

Visto il Regolamento di Contabilità delle Comunità delle Regole.

Visto il TU.LL.RR.O.C approvato con D.PReg. 1 febbraio 2005 n. 31L.

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Vista la deliberazione dell'Assemblea Generale della Comunità delle Regole n.33 di data 16 dicembre 2010.

Precisato che non necessita l'acquisizione del parere di cui all'art. 81 del DPRReg 1 febbraio 2005, n. 3/L relativamente alle valutazioni inerenti le politiche necessarie per soddisfare i bisogni della Comunità delle Regole di Spinale e Manez in quanto valutazioni che attengono al merito dell'azione amministrativa, come precisato dalla Corte dei Conti nella deliberazione sopra citata.

Con voti favorevoli n. 19, contrari n. 0 , astenuti n. 0, su n. 19 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano ed accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta

d e l i b e r a

1. **di ratificare**, accertandone il carattere d'urgenza, la deliberazione di variazione di bilancio del Comitato Amministrativo n.24 di data 02 febbraio 2012.
2. **di autorizzare**, per quanto occorrer possa, nuovamente la partecipazione detenute dalla Comunità delle Regole di Spinale e Manez nella Emmeci Group S.p.A. trattandosi di attività non contrastanti con i requisiti stabiliti dall'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008.
3. **di dichiarare** la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta.
4. **di dare evidenza che** avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo ex articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, o in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni.